Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Circolare n. 51/2011 Roma, 9 giugno 2011

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA – SERVIZI DI PREFETTURA AOSTA

e, p. c.

ALLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE
– RIPARTIZIONE II (AFFARI ISTITUZIONALI, COMPETENZE ORDINAMENTALI E PREVIDENZA)
– Ufficio elettorale e per i rapporti con gli enti locali territoriali
Via Gazzoletti, 2 (38122) TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
– DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA
– Servizio elettorale
Via Sabbadini, 31 (33100) UDINE

ALLA REGIONE SICILIANA
– ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
– DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
– Servizio 5°/Elettorale
Via Trinacria 34/36 (90144) PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
- DIREZIONE GENERALE – Servizio elettorale
Viale Trento, 69 (09123) CAGLIARI

OGGETTO: Turno elettorale amministrativo della primavera 2011. Nuova procedura di acquisizione e inserimento da parte di comuni e province dei dati relativi all'anagrafe degli amministratori locali.

A seguito dello svolgimento della tornata primaverile annuale di consultazioni amministrative sia nelle regioni a statuto ordinario che in quelle a statuto speciale, si deve procedere, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'aggiornamento dell'anagrafe dei nuovi amministratori provinciali e comunali, tanto di quelli risultati eletti (presidenti di provincia e sindaci dei comuni; consiglieri provinciali e comunali), quanto di quelli non elettivi (cioè nominati assessori, dai presidenti di provincia e dai sindaci dei comuni, anche al di fuori dei componenti del consiglio), purché, per gli amministratori non elettivi, i relativi dati vengano consensualmente forniti dagli interessati. Per gli organi consiliari, le informazioni dovranno riflettere la composizione iniziale degli stessi quale risultante a seguito della delibera dello stesso organo consiliare di convalida degli eletti.

All'acquisizione degli elementi conoscitivi e al relativo inserimento nella banca-dati anagrafica dovrà provvedersi con i criteri e le modalità e secondo le istruzioni operative di cui alla circolare n. 38 del 22 settembre 2010, costituendo quindi l'adempimento richiesto con la presente il primo "banco di prova" della nuova procedura illustrata con la circolare anzidetta, i cui contenuti si richiamano integralmente.

L'obiettivo principale, com'è noto, è quello di mettere in condizione tutti i comuni e le stesse province di provvedere direttamente al caricamento e aggiornamento dei dati dei rispettivi amministratori accedendo, sul sito internet del Ministero dell'interno – Direzione Centrale dei Servizi elettorali, all'uopo avvalendosi delle apposite credenziali di accesso (username e password), alla seguente URL: https://anagrafeamministratori.interno.it.

Le Prefetture-UU.TT.G., pertanto, alle quali a regime è comunque demandata l'attività di verifica e validazione dei dati man mano inseriti dagli enti della propria provincia, ove non già provveduto, dovrebbero attivare ogni iniziativa utile, anche organizzando degli incontri con i funzionari degli uffici preposti dell'ente-provincia e di ciascun comune, per l'illustrazione dell'applicativo.

Il caricamento dei dati, fin tanto che non venga rimesso agli enti locali, e anche per evitare gravi ritardi e lacunosità nell'acquisizione delle notizie dell'anagrafe in oggetto, la cui consultazione – com'è noto - è aperta a tutti via internet, dovrà essere effettuato da codeste Prefetture-UU.TT.G., le quali dovranno raccogliere i necessari elementi informativi dagli stessi enti locali eventualmente utilizzando il modello cartaceo che, unitamente alle tabelle (A, B, C, D, E, F e G) ivi richiamate, è stato allegato alla citata circolare n. 38 del 22 settembre scorso.

Come rammentato con messaggio e-mail trasmesso in data 26 maggio scorso a codesti Uffici, così come previsto dalla nuova procedura, questa Direzione centrale ha già predisposto, almeno per le regioni a statuto ordinario e per la Sardegna, il caricamento dei sindaci dei comuni e dei presidenti di provincia neo-eletti e delle liste e dei gruppi di candidati ammessi alla competizione nonché dei candidati consiglieri che, almeno per le elezioni provinciali, sono stati eventualmente inseriti nella fase preelettorale gestita dalla Direzione centrale medesima. Tale adempimento propedeutico ha il duplice scopo di snellire e semplificare il lavoro di inserimento dati da parte degli operatori e di eliminare una serie di possibili errori di digitazione. Ai fini del

preliminare caricamento dei medesimi dati concernenti eletti e liste e candidati ammessi alle elezioni comunali e/o provinciali nelle altre regioni a statuto speciale, è in corso l'acquisizione dei dati stessi presso i competenti uffici elettorali delle anzidette regioni.

In parallelo al caricamento dei dati relativi agli amministratori neo-eletti, al fine di assicurare la completezza e funzionalità dell'anagrafe in oggetto, si vorrà nel contempo procedere agli aggiornamenti concernenti le posizioni degli amministratori degli altri enti locali non interessati alle elezioni di questa tornata primaverile, anche sanando le lacune e parziali inadempienze risalenti ad anni pregressi.

Successivamente alla emanazione della circolare n. 38/2010, questa Direzione centrale, come anticipato con la circolare medesima, ha effettivamente provveduto alla implementazione dell'applicativo nei punti di seguito illustrati:

- anzitutto, è stata predisposta l'utenza anche per le amministrazioni provinciali, le quali, pertanto, avvalendosi di apposita username (creata dalla competente Prefettura) e password, potranno gestire direttamente l'applicativo e trasmettere il relativo dato telematico, al pari delle amministrazioni comunali;

- è stata prevista l'obbligatorietà dell'inserimento, tra i dati anagrafici degli amministratori comunali, provinciali e regionali, oltre che del cognome e nome, anche del sesso;

- è stata prevista, per i consiglieri comunali nei comuni fino a 3.000 abitanti e per un numero massimo di due consiglieri, in corrispondenza alla previsione normativa di cui all'art. 2, comma 186, lettera c) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), la possibilità di indicazione della eventuale delega da parte del Sindaco, in alternativa alla nomina degli assessori, di funzioni proprie del Sindaco stesso;

- soprattutto, nella ipotesi in cui i candidati alle cariche di presidente della regione o di presidente della provincia o di sindaco (con riferimento, in quest'ultimo caso, per le regioni a statuto ordinario e la Sardegna, solo ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti), pur non essendo eletti alle predette cariche, risultino però proclamati eletti alle cariche di consigliere regionale, provinciale o comunale, è stata prevista la possibilità di indicazione non di una sola lista o gruppo di appartenenza (come per gli altri consiglieri) ma di tutte le liste o gruppi di candidati eventualmente collegati al candidato presidente o candidato sindaco;

- infine, è stata prevista la possibilità di cancellare posizioni di amministratori inserite erroneamente. Tale possibilità è attribuita agli stessi Comuni, fin tanto che i relativi dati non siano stati validati, e alle Prefetture, fin tanto che rimanga aperto il "tempo elettorale", cioè fin tanto che sia in corso la consiliatura.

Nell'applicativo sono state introdotte altresì delle modifiche per renderlo più flessibile e adattabile alla specificità delle disposizioni normative che, in virtù della loro potestà legislativa, sono state o potranno essere introdotte sia dalle regioni a statuto speciale in materia di ordinamento

elettorale regionale, provinciale e comunale sia dalle stesse regioni a statuto ordinario in materia di ordinamento elettorale regionale.

Per corrispondere, inoltre, ad alcuni quesiti nel frattempo formulati, si segnala che:

- tra i dati relativi a "Titoli e Professioni" e, in particolare, tra quelli relativi alla professione stessa, la cui tabella classificatoria è distinta in 22 categorie articolate, a loro volta, in un secondo e ultimo livello di dettaglio, si ribadisce che l'indicazione per ogni amministratore dovrà corrispondere ad una professione di cui al secondo livello di dettaglio;

- tra i dati relativi alla "Assunzione carica elettiva" e, in particolare, ai fini della indicazione, nella ipotesi di "surrogazione" alla carica di consigliere, della "Data Evento Investitura", si precisa che tale data sarà presumibilmente coincidente con la "Data Convalida", in quanto l'evento della surrogazione di un nuovo consigliere e la verifica delle sue condizioni di eleggibilità avvengono di norma nell'arco della stessa seduta consiliare;

- sempre nel caso di surrogazione alla carica di consigliere, che consegue ovviamente alla cessazione di altri dalla medesima carica, l'applicativo non consente di attribuire la medesima data alle situazioni sia di fine che di inizio carica, per cui, ove necessario, si attribuirà all'evento surrogazione una data comunque successiva, anche di un solo giorno, a quella di cessazione.

Si porta infine a conoscenza che sono allo studio altre limitate modifiche procedurali, che saranno finalizzate ad una maggiore funzionalità o ad una semplificazione e a un decentramento delle attività o ad una minore rigidità della procedura stessa, ad esempio, come accennato innanzi, per renderla più adattabile alle eventuali innovazioni normative nell'ambito delle regioni a statuto speciale o a livello di legislazione elettorale regionale. In tali sensi, tra le modifiche da apportare nell'immediato vi sarà la possibilità, ora inesistente, nel caso che l'amministrazione locale sia retta da un vicesindaco o da un vicepresidente, di "movimentare" il consiglio o la giunta, ossia di inserire i dati relativi a nuovi consiglieri, ad esempio in via surrogatoria, o a nuovi o ulteriori assessori.

In futuro, anche sulla scorta della esperienza concreta della nuova procedura e dei contributi che codeste Prefetture e gli stessi enti locali vorranno offrire, potranno comunque essere apportate ulteriori modificazioni o integrazioni, ad esempio alle Tabelle relative a "Titoli accademici/professionali", "Classificazione delle Professioni", "Deleghe Assessorili", ecc.

Si rammenta, infine, che la piattaforma di autoistruzione realizzata in attuazione del progetto di e-learning, illustrativa dell'applicativo anagrafico, resta consultabile, avvalendosi delle anzidette credenziali di accesso (username e password), alla seguente URL: https://daitformazione.interno.it.

Inoltre, il manuale utente per le funzioni rispettivamente attribuite agli enti locali e alle Prefetture-UU.TT.G., è parimenti consultabile, sempre avvalendosi delle stesse credenziali di accesso, alla medesima URL: https://daitformazione.interno.it.

Per ogni comunicazione e per qualsiasi chiarimento e approfondimento, si assicura la massima disponibilità di questa Direzione centrale e, in particolare, del personale preposto alla gestione della banca dati in oggetto, ai seguenti numeri e indirizzi e-mail:

- per aspetti amministrativi, tel. 06/46525385 – 46538182 – 46538179 – 46536736 – 46547337; indirizzo e-mail: consel@interno.it;

- per aspetti tecnico-informatici, tel. 06/46548037 – 46548038 – 46548039; indirizzo –mail: ammel@interno.it.

Si confida conclusivamente nella consueta collaborazione delle SS.LL., con preghiera di sensibilizzare opportunamente le amministrazioni locali al fine di acquisirne la fattiva partecipazione e il massimo contributo.

Si ringrazia dell'attenzione e, nel rivolgere preghiera di un cortese cenno di assicurazione, si auspica che l'inserimento dei dati relativi alla tornata elettorale amministrativa della primavera corrente possa essere completato entro il 31 agosto 2011.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Paolo Guglielman)

CAP/